

**ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI**

DITTA	RELIFE RECYCLING S.r.l.
SEDE LEGALE	SEREGNO (MB), VIA TOSCANINI 42
IMPIANTO	SEREGNO (MB), VIA TOSCANINI 29
CODICE FISCALE	03083200109
PARTITA IVA	03083200109
N. REA	GE - 316835

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 3880,00 mq, censita al NTCR del Comune di Seregno al Foglio 48, Mappali 2 e 80 (parte) ed è di Proprietà;
- 1.2 La suddetta area, dal PGT vigente, ha la seguente destinazione urbanistica: "*Aree attuabili con interventi diretti: produttivo*";
- 1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.Lgs. 152/06 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) e D.Lgs 42/2004;
- 1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - recupero (R3, R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività.
- 1.5 i quantitativi massimi istantanei per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:
- Area I1: metri cubi 60; tonnellate 48;
 - Area I2: metri cubi 40; tonnellate 40;
 - Area T: metri cubi 540; tonnellate 432;
 - Area D: metri cubi 40; tonnellate 25;
- 1.6 I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi pari a 600 mc (480 ton);
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali ed urbani pericolosi pari a 40 mc (40 ton);
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività di trattamento pari a 40 mc (25 ton);
 - deposito EoW e/o materiali/rifiuti in attesa di certificazione: 80 mc (40 ton).
- 1.7 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R3, R12) è pari a:
- R12 è pari a 58.000 t/anno e a 200 t/die
 - R3 è pari a 58.000 t/anno e a 200 t/die
- 1.8 L'impianto risulta suddiviso nei settori funzionali descritti nella "Planimetria Generale - Tavola n. 02 datata Giugno 2022, aggiornamento Gennaio 2023";

1.9 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (EER):

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI				
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca				
020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	X			
020110	Rifiuti metallici	X	X		
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI				
0301	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili				
030101	scarti di corteccia e sughero	X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X			
030199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a residui di legno e carta/black liquor)	X			
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE				
0401	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce				
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X			
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X			
0402	Rifiuti dell'industria tessile				
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X			
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	X			
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA				
0901	Rifiuti dell'industria fotografica				
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X			

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X			
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
1201	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X		
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X			
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti di lavorazione di rottame ferroso-non ferroso/lamierino/sfridi da lavorazione dei metalli)	X	X		
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)				
1501	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)				
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	X	D.M. 188/20 - norma UNI EN 643
150103	imballaggi in legno	X			
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	D.M. 188/20 - norma UNI EN 643
150107	imballaggi in vetro	X			
150109	imballaggi in materia tessile	X			
1502	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi				
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X			
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
1601	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)				
160103	Pneumatici fuori uso	X			

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
1602	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche				
160213* (RAEE)	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160212	X			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X		
160214 (RAEE)	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X			
1608	Catalizzatori esauriti				
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X			
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
1702	Legno, vetro e plastica				
170201	Legno	X			
170203	Plastica	X			
1704	Metalli (incluse le loro leghe)				
170405	Ferro e acciaio	X	X		
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X			
1706	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto				
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X			
1708	Materiali da costruzione a base di gesso				
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X			
1709	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione				
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X			

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE				
1910	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo				
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X		
1912	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti				
191201	Carta e cartone	X		X	D.M. 188/20 - norma UNI EN 643
191202	metalli ferrosi	X			
191203	metalli non ferrosi	X			
191204	plastica e gomma	X			
191205	Vetro	X			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X			
191208	Prodotti tessili	X			
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X			
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
2001	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)				
200101	Carta e cartone	X	X	X	D.M. 188/20 - norma UNI EN 643
200102	Vetro	X			
200111	Prodotti tessili	X			
200123* (RAEE)	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X			

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
200135* (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti sostanze pericolose	X			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X			
200136 (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X			
200139	Plastica	X			
200140	Metallo	X			
2003	Altri rifiuti urbani				
200307	Rifiuti ingombranti	X	X		

1.10 i rifiuti decadenti prodotti dall'attività di trattamento sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONI	
		R13	D15
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	X	
15 01 02	Imballaggi in plastica	X	
15 01 03	Imballaggi in legno	X	
15 01 04	Imballaggi metallici	X	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	
19 12 01	Carta e cartone	X	
19 12 02	Metalli ferrosi	X	
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	
19 12 04	Plastica e gomma	X	X
19 12 05	Vetro	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
19 12 08	Prodotti tessili	X	X

Codice EER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONI	
		R13	D15
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

1.11 Descrizione dell'attività

Operazione preliminare precedente al recupero R12

L'operazione preliminare precedente al recupero (R12), consiste in un'attività di pre-trattamento a cui verranno sottoposti i rifiuti non pericolosi destinati al recupero e per le quali la ditta avrà effettuato la preliminare operazione di R13. L'attività descritta nel presente paragrafo consisterà nell'effettuare delle preliminari operazioni di separazione e cernita, senza tuttavia alterare la qualifica di rifiuto delle frazioni ottenute. Attività quest'ultime da effettuarsi nella zona meglio individuata nell'allegata planimetria generale con disposizione delle zone operative. I rifiuti prodotti, prevalentemente recuperabili, identificabili in preponderanza con i codici EER 19 XX XX, saranno successivamente conferiti ad altri impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Operazione di recupero R3

In adempimento a quanto prescritto dal **Decreto Ministeriale n. 188 del 22 settembre 2020**, la scrivente società gestirà l'operazione di recupero (R3) sui rifiuti identificati merceologicamente come carta e cartone, come di seguito descritto:

- ❖ operazioni di selezione, finalizzate all'ottenimento di "carta e cartone recuperati" **conformi ai requisiti di qualità riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, art. 3, lettera A del D.M. 188/2020:**

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	norma UNI EN 643

con eventuale separazione di:

- componenti non cartacei, così come definiti dalla norma UNI EN 643 "qualsiasi materiale qualsiasi materiale estraneo nella carta e nel cartone da riciclare che non è una parte costituente del prodotto e può essere separato mediante separazione a secco, come metallo, materia plastica, vetro, tessili, legno, sabbia e materiali da costruzione, materiali sintetici";
 - materiale indesiderato, scarti, così come definiti dalla norma UNI EN 643 "materiale non adatto per la produzione di carta e cartone. Il materiale indesiderato può comprendere: componenti non cartacei, carta e cartone pregiudizievoli per la produzione, carta e cartone non secondo la definizione della qualità, prodotti cartacei non idonei per la disinchiostrazione se applicabile"
- ❖ verifica dell'assenza nei rifiuti sottoposti a trattamento di qualsiasi materiale definito dalla norma UNI EN 643 come "materiali proibiti" (quali qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la

sicurezza e l'ambiente, quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, bitume, polveri tossiche e simili), fatta eccezione per i rifiuti organici e alimenti per i quali il D.M. 188/2020 tollera la presenza in misura inferiore allo 0,1 % in peso; in caso di occasionali rinvenimenti di tali materiali riscontrati in fase di verifica si procederà:

- qualora tecnicamente asportabili, alla loro separazione ed alla loro classificazione come rifiuto prodotto,
- qualora tecnicamente non asportabili, alla classificazione come rifiuto prodotto di tutto il materiale di carta e cartone relativo allo specifico conferimento;

- ❖ selezione/separazione della carta e cartone in funzione dei diversi gruppi e classi definite della norma UNI 643
- ❖ verifica visiva, al termine delle precedenti fasi, di corrispondenza alle caratteristiche di qualità, in funzione del gruppo e classe definito dal paragrafo 6 della norma UNI EN 643, dei materiali lavorati;
- ❖ eventuale compattamento e triturazione.

L'attività di recupero (R3), per i rifiuti merceologicamente riconducibili a carta e cartone i cui codici EER sono riportati nella precedente tabella, è conforme a quanto previsto dall'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06, che prevede che “i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente [...]”.

L'operazione di recupero R3 sarà svolta in conformità:

- al D.M. del 22 settembre 2020 n.188 – regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06

Ai fini dell'ottenimento di materiale con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter comma 2 del D.Lgs. 152/06, la scrivente società ha redatto apposita procedura certificata come prescritto dal D.M. 188/2020.

2 – PRESCRIZIONI

- 2.1 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.2 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.3 I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;
- 2.4 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.5 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.6 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente

contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.

- 2.7 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.8 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- 2.9 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.10 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.11 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.12 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
- 2.13 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^a del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";Le verifiche analitiche di cui al punto b) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.14 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come "rifiuto non pericoloso" su rifiuti codice EER "170411 – cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410" la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all'acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all'accettazione del carico) al fine di accertare l'eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);
- 2.15 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.16 Considerato che nella tipologia di rifiuti ritirati dall'azienda è presente anche il codice EER 120104 (polveri e particolato di materiali non ferrosi), si ritiene che qualora venissero ritirati rifiuti le cui operazioni di stoccaggio/movimentazione possano dar luogo a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (quali ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio), l'azienda debba operare sulla

base di una idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti.

- 2.17 La gestione dei rifiuti identificati come RAEE (solo stoccaggio) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell'allegato VII dello stesso decreto.
- 2.18 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.19 I rifiuti decadenti dall'attività aventi EER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale
- 2.20 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.21 I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 2.22 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.23 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 2.24 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.25 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.26 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.27 Per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";**
- 2.28 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" (es. Regolamento UE 333, Regolamento UE 715, D.M. 188/20, ecc.) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento;**
- 2.29 La Ditta deve rispettare quanto prescritto dal D.M. del 22 settembre 2020 n.188;
- 2.30 I materiali/rifiuti possono essere stoccati nell'area M2 per un periodo non superiore ai sei (6) mesi;
- 2.31 Il tempo massimo di permanenza in impianto degli EoW prodotti, sarà di 12 mesi, superato il quale lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche

effettuate che devono essere documentate.

- 2.32 L'invio all'area di utilizzo delle materie prime seconde deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali alle materie prime seconde in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione;
- 2.33 Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate per partite omogenee curando di avere campioni rappresentativi che identifichino i carichi di ingresso all'impianto ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero;
- 2.34 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.35 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal il Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.36 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.37 La Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 2.38 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.39 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.40 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.41 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.42 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.43 I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.44 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.45 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.46 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.47 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.48 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e

devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;

- 2.49 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.50 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.51 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.52 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.